



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2012/2323(INI)

23.9.2013

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sul seguito in materia di delega del potere legislativo e di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(2012/2323(INI))

Relatore per parere: Gay Mitchell

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la propria risoluzione legislativa del 1° dicembre 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))¹,
- vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2011 sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future²,

Sugli atti di esecuzione

1. rammenta che, per quanto riguarda lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), nonché per altri strumenti di finanziamento esterno, dal 2006 il Parlamento attua un processo di "controllo democratico" – in parallelo ai poteri formali di controllo esistenti per le misure di attuazione – che assume la forma di un dialogo politico con la Commissione sui progetti di misure; osserva tuttavia che l'esperienza del Parlamento con questa prassi non è stata sempre positiva e che la sua influenza sulle decisioni della Commissione è stata limitata;
2. rileva che nella sfera della cooperazione allo sviluppo gli atti di esecuzione si basano spesso su consultazioni precedenti con parti terze, il che rende più difficile apportare modifiche in uno stadio tardivo della procedura formale di comitatologia; sottolinea pertanto che una maggiore tempestività nell'informare il Parlamento e nel dialogare con esso, quale prospettata nelle discussioni attualmente portate avanti dalle istituzioni in previsione dei nuovi strumenti di finanziamento esterno per il periodo 2014-2020, rappresenterebbe un importante passo avanti per un impiego più efficace dei poteri di controllo del Parlamento;
3. è del parere che i tempi spesso molto ristretti tra la presentazione dei progetti di misure di esecuzione e la loro adozione da parte della Commissione siano difficilmente conciliabili con i metodi di lavoro del Parlamento;

Sugli atti delegati

4. ricorda, con riferimento agli strumenti di finanziamento esterno, la sua decisione, contenuta nella risoluzione legislativa del 1° dicembre 2011 sulla modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006, di insistere sul ricorso agli atti delegati ogniqualvolta nel finanziamento e nella programmazione relativi a tali strumenti sono coinvolte decisioni politiche strategiche; ribadisce, in vista dello strumento per il finanziamento della

¹ GU C 165 E dell'11.6.2013, pag. 109.

² GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 51.

cooperazione allo sviluppo 2014-2020, che scelte politiche sostanziali, in particolare riguardo alle aree prioritarie e alle dotazioni finanziarie indicative in termini generali, non possono essere fatte a livello di atti di esecuzione; sottolinea nuovamente che il coinvolgimento dei colegislatori in tali scelte non può essere visto come una microgestione;

5. ritiene che gli atti delegati siano particolarmente utili nella sfera della politica esterna, poiché combinano una maggiore legittimità democratica con una decisionalità reattiva e flessibile; sottolinea tuttavia che, specialmente nel caso di strumenti finanziari ampi e complessi come lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, i potenziali settori di cooperazione devono essere chiaramente definiti nell'atto di base;
6. respinge l'argomentazione avanzata dalla Commissione nella sua comunicazione sul primo quadro di valutazione della semplificazione per il QFP 2014-2020 (COM(2012)0531), adottata il 20 settembre 2012, secondo cui ricorrere agli atti delegati, così come proposto dal Parlamento europeo per gli strumenti di finanziamento esterno, vanificherebbe gli importanti obiettivi in materia di efficienza, flessibilità e semplificazione;
7. rileva che la mancanza di una giurisprudenza sull'articolo 290 e sui criteri in esso stabiliti ha reso finora più difficile per i colegislatori raggiungere un accordo sulla distinzione tra atti di esecuzione e atti delegati nel caso degli strumenti di finanziamento esterno, che non hanno le caratteristiche tipiche dei provvedimenti legislativi di natura normativa.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.9.2013
Esito della votazione finale	+: 26 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Philippe Boulland, Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Judith Sargentini
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Emma McClarkin, Jarosław Leszek Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska